

INL: decreto Semplificazioni – modifiche al procedimento amministrativo

27 Luglio 2020

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 469 del 21 luglio 2020, con la quale fornisce alcune indicazioni circa le modifiche apportate dal Decreto "Semplificazioni" (Decreto Legge n. 76/2020) alla Legge n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

In particolare, le modifiche hanno riguardato:

➤ **art. 2 - conclusione dei procedimenti amministrativi**

Dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis che impone alle PP.AA. di misurare e pubblicare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese in comparazione con quelli previsti dalla normativa vigente. Trattasi tuttavia di una disposizione che, per la sua concreta applicazione, sembra richiedere l'emanazione di un D.P.C.M. con il quale definire "modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti". Dopo il comma 8 è inserito il comma 8 bis, secondo cui l'adozione di provvedimenti, autorizzazioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati adottati dopo la scadenza dei termini (artt. 14 bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1) nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'art. 19, comma 3 e 6-bis, sono inefficaci (fatta salva l'adozione dei provvedimenti di annullamento d'ufficio di cui all'art. 21 nonies della L. n. 241/1990).

➤ **art. 10 bis - comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza**

al comma 1 si prevede, mediante la sostituzione del terzo e quarto periodo, che la comunicazione dei motivi ostativi sospende (anziché interrompe) i termini di conclusione dei procedimenti.

Il termine ricomincia quindi a decorrere – sommandosi al tempo già trascorso – dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza dei dieci giorni dalla ricezione della comunicazione del preavviso di rigetto.

Nel caso di presentazione delle osservazioni, del loro mancato accoglimento si dovrà dare conto, indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.

➤ **art. 16 - attività consultiva**

le modifiche di cui al comma 2 consentono all'amministrazione precedente di non acquisire il parere dell'organo consultivo ove non sia intervenuto nei termini, anche nel caso in cui il parere non sia "facoltativo".

➤ **17 bis - effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici**

Le modifiche introdotte vincolano le amministrazioni tenute a formulare proposte nell'ambito di procedimenti di competenza di altre amministrazioni, a provvedervi nel termine di trenta giorni. In mancanza, l'amministrazione può adottare gli atti.

➤ **art. 18 - autocertificazione**

dopo il comma 3 è inserito il comma 3 bis secondo cui "nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni,

da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;

➤ **l'art. 21 octies - annullabilità del provvedimento**

si stabilisce che la previsione secondo cui “il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”, non trova applicazione al provvedimento adottato in violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990. L'art. 10 bis in questione – si ricorda – introduce una procedura di “interlocuzione” nei procedimenti ad istanza di parte.

L'art. 12 del D.L. n. 76/2020, infine, prevede l'obbligo per le PA di ridurre i termini dei procedimenti amministrativi di competenza entro il prossimo 31 dicembre.

[Nota-Inl-Dc-Giuridica-469-21072020](#)